

**STATUTO DEL COMUNE DI
GAZZO VERONESE**

INDICE

Titolo I

PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

- Art. 1 Natura e finalità del comune*
- Art. 2 Territorio e sede*
- Art. 3 Stemma, gonfalone, albo pretorio*
- Art. 4 Funzioni*

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

ORGANI ISTITUZIONALI

- Art. 5 Organi*

Capo II

CONSIGLIO COMUNALE

- Art. 6 Funzioni*
- Art. 7 Elezione, durata in carica e composizione*
- Art. 8 Attribuzioni del consiglio*
- Art. 9 Consiglieri comunali e loro prerogative*
- Art. 10 Cessazione della carica di Consigliere*
- Art. 11 Prima adunanza e convocazione*
- Art. 12 Adunanze e deliberazioni*
- Art. 13 Commissioni Consiliari*

Capo III

GIUNTA COMUNALE, SINDACO E VICE SINDACO

- Art. 14 Composizione della Giunta Comunale*
- Art. 15 Attribuzioni della Giunta Comunale*
- Art. 16 Divieti di incarichi e consulenze*
- Art. 17 Assessori e Giunta*
- Art. 18 Funzioni e competenze del Sindaco*
- Art. 19 Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo*
- Art. 20 Vice Sindaco*

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 21 Titolari dei diritti di partecipazione*
- Art. 22 Diritto alla informazione e diritto di accesso*
- Art. 23 Libere forme associative*
- Art. 24 Iniziativa popolare e partecipazione*
- Art. 25 Consultazione dei cittadini*
- Art. 26 Referendum*
- Art. 27 Effetti del referendum*
- Art. 28 Esclusioni*

Titolo IV ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

- Art. 29 Oggetto*
- Art. 30 La gestione amministrativa dell'ente*
- Art. 31 Doveri dei dipendenti*
- Art. 32 Il regolamento degli Uffici e dei Servizi*
- Art. 33 Valutazione e controllo*
- Art. 34 Rappresentanza legale*
- Art. 35 Funzioni e responsabilità degli R.P.O.*
- Art. 36 Conferimento di funzioni dirigenziali*
- Art. 37 Incarichi dirigenziali a contratto*
- Art. 38 Segretario Comunale*
- Art. 39 Il Vice Segretario*

Titolo V SERVIZI PUBBLICI

- Art. 40 Principi generali*
- Art. 41 Organismi partecipati del Comune*
- Art. 42 Costituzione delle istituzioni*
- Art. 43 Consiglio di amministrazione*
- Art. 44 Rapporti con il Comune*
- Art. 45 Regolamento dell'Istituzione*
- Art. 46 Scioglimento dell'Istituzione*

Titolo VI FINANZA E CONTABILITA'

- Art. 47 Controllo della gestione*
- Art. 48 Poteri dei Revisori dei conti*

Titolo VII

REVISIONE E PUBBLICITA' DELLO STATUTO

Art. 49 Revisione dello Statuto

Art. 50 Pubblicità dello Statuto

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51 Disposizioni finali e transitorie

Art. 52 Entrata in vigore

Titolo I
PRINCIPI GENERALI E PROGRAMMATICI

Art. 1

Natura e finalità del comune

1. Il comune di Gazzo Veronese rappresenta la comunità di coloro che vivono nel territorio comunale, ne cura tutti gli interessi e ne promuove lo sviluppo. Si impegna alla tutela dei valori sociali di cui la comunità è espressione, con particolare riferimento ai valori della famiglia e di ogni forma di associazione e volontariato, garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli o associati, alle scelte dell'Ente.
2. Si impegna, altresì, a salvaguardare e tutelare il territorio comunale quale bene della comunità garantendone l'integrità e la corretta utilizzazione, valorizzando le risorse culturali, archeologiche, ambientali, artistiche e le tradizioni locali presenti nel territorio.
3. Promuove la solidarietà della comunità locale, in particolare verso le fasce di popolazione più svantaggiate, e valorizza lo sviluppo economico e sociale anche al fine di offrire ai giovani opportunità di sviluppo delle loro capacità lavorative, valorizza, inoltre, le pari opportunità. Impegnandosi a promuovere e ad attuare tutte le misure e le azioni positive necessarie a superare svantaggi e discriminazioni che di fatto impediscono l'esercizio di una reale uguaglianza tra i due sessi.
4. Si impegna a coordinare la propria azione con altri enti pubblici anche al fine di ottimizzare le proprie risorse, ridurre le spese ed accorpate la gestione di servizi in ambito ultra comunale.
5. Garantisce la presenza equilibrata di entrambi i sessi nella composizione della giunta e nella rappresentanza del Comune negli enti, nelle aziende e nelle istituzioni.

Art. 2

Territorio e sede

1. Il Comune di Gazzo Veronese comprende la parte del suolo nazionale delimitato con il piano topografico, di cui all'art. 9 della legge 24 dicembre 1954, n. 1228, approvato dall'ISTAT e confina a Nord con il Comune di Nogara, a Nord-Ovest con i Comuni di Villimpenta e Sorgà, a Nord-Est con il Comune di Sanguinetto, a Sud con il Comune di Ostiglia, a Sud-Est con il Comune di Casaleone, a Sud-Ovest con i Comuni di Serravalle a Po e Sustinente.
2. Il territorio di cui al precedente comma comprende le frazioni di Correzzo, Gazzo Veronese, Maccacari, San Pietro in Valle e di Roncanova.
3. Le modifiche alla circoscrizione territoriale sono disposte con legge regionale ai sensi dell'art. 133 della Costituzione, sentita la popolazione del comune.

4. La Sede Municipale è ubicata in Roncanova. Gli organi del Comune possono essere convocati anche in sedi diverse.

Art. 3

Stemma, gonfalone, albo pretorio

1. Il Comune di Gazzo Veronese ha, come suo segno distintivo, lo stemma ed il gonfalone, che sono quelli storicamente in uso, ed il cui utilizzo è disciplinato dal regolamento, descritti come appresso:

STEMMA: d'azzurro alla figura d'uomo seduto (barbuto, coronato di foglie e togato) impugnante con la destra una fiocina e sostenente con il braccio sinistro un orcio dal quale sgorga un'onda perenne. Il tutto al naturale, sinistrato da un canneto di verde. Ornamenti esteriori da Comune.

GONFALONE: drappo d'azzurro, riccamente ornato di ricami d'argento e caricato dello stemma sopra descritto con la iscrizione centrata in argento: Comune di Gazzo Veronese.

Le parti in metallo ed i cordoni saranno argentati. L'asta verticale sarà ricoperta di velluto del colore del drappo con bullette argentate poste a spirale. Nella freccia sarà rappresentato lo stemma del Comune e sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri ricolorati dei colori nazionali frangiati d'argento..

2. Il Comune di Gazzo Veronese ha l'albo pretorio on line per la pubblicazione degli atti.

Art. 4

Funzioni

1. Il comune è titolare di funzioni proprie; esercita altresì, secondo le leggi statali e regionali, le funzioni attribuite o delegate dallo Stato e dalla regione; collabora con gli altri enti per il raggiungimento delle proprie finalità e concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato, della regione e della provincia, provvedendo, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.
2. Nell'esercizio delle sue funzioni il comune adotta il metodo della programmazione.
3. I rapporti tra comune e privati si svolgono secondo le modalità e nelle forme previste dalla legge e da appositi regolamenti volti ad assicurare i più elevati livelli di trasparenza.

Titolo II

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE DEL COMUNE

Capo I

ORGANI ISTITUZIONALI

Art. 5

Organi

1. Sono organi del Comune il consiglio, la giunta ed il sindaco. La legge disciplina la loro elezione e nomina.

Capo II **CONSIGLIO COMUNALE**

Art. 6

Funzioni

1. Il consiglio comunale è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo; esercita le potestà conferitegli dalla legge nell'interesse della generalità degli abitanti ed adotta i relativi provvedimenti.
2. Il consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa, secondo le modalità disciplinate dal regolamento.
3. L'esercizio dei poteri e delle funzioni consiliari non può essere delegato ad altri organi, fatto salvo quanto previsto nel TUEL 267/2000 e successive modifiche.

Art. 7

Elezione, durata in carica e composizione

1. L'elezione, la composizione e la durata in carica del consiglio comunale, nonché le cause di ineleggibilità ed incompatibilità dei consiglieri, sono disciplinate dalla legge, come pure i casi di scioglimento anticipato.

Art. 8

Attribuzioni del consiglio

1. Il Consiglio Comunale è presieduto dal Sindaco o da chi ne fa le veci.
2. Il consiglio esercita la potestà e la competenza di tutte le materie di cui all'art. 42 del D.Lgs n. 267/2000, e successive modifiche e svolge le sue attribuzioni conformandosi ai principi, ai criteri alle modalità ed ai procedimenti stabiliti nel presente Statuto e nelle norme regolamentari.
3. Nell'adozione di atti fondamentali privilegia il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo con programmazione provinciale, regionale e statale.
4. Gli atti fondamentali devono contenere l'individuazione degli obiettivi e delle finalità da raggiungere, il reperimento e la destinazione delle risorse e degli strumenti necessari all'adozione da svolgere.
5. Ispira la propria azione al principio di solidarietà della garanzia e delle pari opportunità.
6. Il regolamento delle attività consiliari è approvato dalla maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Art. 9

Consiglieri comunali e loro prerogative

1. I Consiglieri entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, non appena il Consiglio adotta la relativa deliberazione.
2. I Consiglieri rappresentano il Comune senza vincolo di mandato.
3. I Consiglieri hanno diritto di formulare interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi stabiliti dal Regolamento Comunale.
4. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.
5. I diritti stabiliti nei precedenti commi si esercitano con le modalità ed i limiti previsti dal relativo Regolamento.
6. I Consiglieri Comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni delle quali fanno parte.
7. I Consiglieri si costituiscono in gruppi secondo le norme del Regolamento per il funzionamento del Consiglio.
8. Tra i consiglieri proclamati eletti assume la qualifica di Consigliere Anziano colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale risultante dalla somma dei voti di lista e di preferenza con esclusione del Sindaco neo-eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.
9. Le indennità dei Consiglieri sono stabilite dalla legge.
10. A ciascun Consigliere Comunale può essere attribuito dal Sindaco il compito di esaminare particolari problematiche con il dovere di riferire al Sindaco stesso e/o al Consiglio Comunale ed eventualmente proporre al Consiglio Comunale atti di Sua competenza. Tali incarichi speciali sono limitati nel tempo e nell'oggetto e senza oneri finanziari per il Comune.
11. Il Comune manleva da ogni qualsiasi spesa legale e processuale il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri, il Segretario ed i dipendenti comunali che, in conseguenza di fatti ed atti relativi all'espletamento delle loro funzioni, si trovino personalmente coinvolti in procedimenti penali e civili di ogni stato e grado, quando il procedimento si sia concluso con sentenza di assoluzione passata in giudicato.
12. Ciascun Consigliere è tenuto entro 10 giorni dalla proclamazione degli eletti ad eleggere un domicilio nel territorio comunale presso il quale verranno recapitati gli avvisi di convocazione del Consiglio ed ogni altra comunicazione ufficiale.

Art. 10

Cessazione della carica di Consigliere

1. I Consiglieri Comunali cessano dalla carica, oltre che nei casi di decesso e di scadenza naturale o eccezionale del mandato, per decadenza e dimissioni.
2. I Consiglieri che non partecipano a tre sedute consecutive, senza preventivo giustificato motivo decadono. La decadenza è pronunciata dal Consiglio Comunale a norma del Regolamento interno, anche nei casi in

cui ricorrano impedimenti, incompatibilità o incapacità contemplate dalla legge.

3. Le dimissioni dalla carica di Consigliere sono indirizzate al Sindaco e devono essere assunte immediatamente al protocollo del Comune secondo l'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Consiglio, entro e non oltre dieci giorni, deve procedere alla convocazione per la surroga dei Consiglieri dimissionari seguendo l'ordine di presentazione delle dimissioni quale risulta dal protocollo. Non si procede alla surroga qualora, ricorrendone i presupposti, si debba procedere allo scioglimento del Consiglio a norma dell'art. 141 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche.
4. Nel caso di sospensione dalla carica di un Consigliere adottata ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche il Consiglio nella prima adunanza successiva alla notifica del provvedimento di sospensione, procede alla sua temporanea sostituzione affidando la supplenza, per l'esercizio delle funzioni di Consigliere, al candidato della stessa lista che ha riportato, dopo gli eletti, il maggior numero di voti. La supplenza ha termine con la cessazione della sospensione. Qualora sopravvenga la decadenza si fa luogo alla surroga.

Art. 11

Prima adunanza e convocazione

1. La prima seduta del Consiglio Comunale deve essere convocata dal Sindaco entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione e deve tenersi entro dieci giorni da quello di convocazione. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione provvede, in via sostitutiva, il Prefetto.
2. Nella stessa seduta, subito dopo la convalida degli eletti, il Sindaco può comunicare i nomi dei componenti la Giunta Comunale.
3. L'adunanza è presieduta dal Sindaco.
4. Nella prima seduta il Consiglio Comunale deve eleggere la Commissione Elettorale Comunale.
5. Entro il termine di sessanta giorni, decorrenti dalla data del suo insediamento, il Sindaco, sentita la Giunta Comunale, presenta le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare durante il mandato politico-amministrativo. Ciascun Consigliere ha pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche proponendo integrazioni, adeguamenti, modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti. Con cadenza annuale, entro il 30 settembre di ogni anno, il Consiglio Comunale provvede a verificare tali linee unitamente allo stato di attuazione dei programmi. E' facoltà del Consiglio di provvedere ad integrare, nel corso della durata del mandato del Sindaco, le linee programmatiche.

Art. 12

Adunanze e deliberazioni

1. Il Regolamento del Consiglio Comunale fissa il numero dei Consiglieri necessari per la validità delle sedute, che non potrà essere inferiore ad un terzo dei Consiglieri assegnati.
2. Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei votanti, salvo i casi in cui sia richiesta una maggioranza qualificata.
3. Le adunanze consiliari sono pubbliche, salvo i casi previsti dal Regolamento.
4. Le votazioni hanno luogo con voto palese, salvo i casi in cui il Regolamento stabilisce la votazione segreta.
5. Il Regolamento interno disciplina, per quanto non previsto nella legge e nel presente Statuto, i termini per la convocazione dell'organo, i criteri di verifica del numero legale e del calcolo della maggioranza per l'adozione delle deliberazioni.
6. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Sindaco e dal Segretario Comunale.

Art. 13

Commissioni Consiliari

1. Il Consiglio potrà istituire con apposita deliberazione Commissioni permanenti, temporanee o speciali per fini di controllo, di indagine, di inchiesta, di studio. Esse sono disciplinate dal Regolamento interno.
2. La presidenza delle Commissioni di controllo e di garanzia è attribuita ai Consiglieri dei gruppi di opposizione nel rispetto della proporzione numerica.
3. Le Commissioni così istituite potranno avvalersi della collaborazione di dipendenti o funzionari del Comune e potranno consultare materiale inerente l'oggetto per cui la Commissione è stata istituita.
4. Le Commissioni deliberano a maggioranza purchè sia presente almeno la metà dei componenti.
5. Il Sindaco e gli Assessori, questi ultimi per le materie di loro competenza, possono partecipare, con diritto di parola e di proposta, ai lavori delle Commissioni, senza, comunque, avere diritto di voto.
6. Vengono assicurate condizioni di pari opportunità tra uomo e donna secondo le norme vigenti in materia.
7. Nessuna indennità è prevista per i partecipanti.

Capo III

GIUNTA COMUNALE, SINDACO E VICE SINDACO

Art. 14

Composizione della Giunta Comunale

1. La Giunta è composta dal Sindaco che la presiede e da un numero di Assessori stabilito dalla legge, nominati dal Sindaco fra i Consiglieri Comunali e/o fra i cittadini che siano in possesso dei requisiti di compatibilità e di eleggibilità alla carica di Consigliere. Il numero degli Assessori esterni non può essere superiore ad un terzo degli Assessori. La nomina ad Assessore ha efficacia a decorrere dal giorno dell'accettazione della carica. Gli Assessori non Consiglieri partecipano al Consiglio senza diritto di voto con funzione di relazione e diritto di intervento nelle materie assegnate.
2. Non possono far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti ed affini fino al quarto grado del Sindaco. Gli stessi non possono essere nominati rappresentanti del Comune nelle Aziende, Consorzi o Enti che ricevono contributi o siano dipendenti del Comune.
3. Non possono assumere la carica di Assessori contemporaneamente membri che siano fra di loro parenti od affini fino al quarto grado.
4. I componenti la Giunta Comunale delegati per materia urbanistica, edilizia e di lavori pubblici devono astenersi dall'esercitare attività professionale in materia di edilizia privata e pubblica nel territorio del Comune.
5. La Giunta opera sulla base del principio di collegialità ed a prescindere dal numero degli Assessori nominati dal Sindaco, delibera con la presenza di almeno tre membri, compreso il Sindaco o chi lo sostituisce.

Art. 15

Attribuzioni della Giunta Comunale

1. La Giunta è l'Organo di collaborazione del Sindaco e opera attraverso deliberazioni collegiali.
2. In caso di assenza o di impedimento del Sindaco, la Giunta è convocata e presieduta dal Vice Sindaco o, in assenza anche di quest'ultimo, dall'Assessore anziano per età.
3. Le modalità di convocazione e di funzionamento della Giunta sono stabilite in modo informale dalla stessa.
4. La Giunta compie gli atti di amministrazione che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non rientrino nelle competenze, previste dalle leggi o dal presente Statuto, del Sindaco, degli Organi di decentramento, del Segretario Comunale e dei Responsabili di posizione organizzativa.
5. Alla Giunta compete l'adozione dei Regolamenti sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, e di tutti gli atti di organizzazione interna, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio.
6. Le sedute della Giunta non sono pubbliche. Su invito possono partecipare sia i Consiglieri di maggioranza che i componenti esterni.
7. Alle sedute della Giunta partecipa il Segretario Comunale, che svolge le funzioni attribuitegli dalle leggi, dal presente Statuto e dai Regolamenti.
8. I verbali delle sedute sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario Comunale

Art. 16

Divieto di incarichi e consulenze

1. Agli Assessori, al Sindaco ed ai Consiglieri, è vietato ricoprire incarichi ed assumere consulenze presso il Comune od Enti ed Istituzioni dipendenti comunque sottoposti al controllo ed alla vigilanza del Comune.
2. Per gli incarichi o consulenze di cui al comma 1, ricevuti prima della elezione e tutt'ora in corso, qualora non determinino la ineleggibilità, devono essere presentate le dimissioni o le rinunce entro il termine di dieci giorni dalla convalida della elezione. La mancanza di dimissioni o di rinuncia comporta la dichiarazione di decadenza dalla carica di Consigliere Comunale.

Art. 17

Assessori e Giunta

1. A ciascun Assessore sono assegnate dal Sindaco funzioni organicamente ordinate per materie, di indirizzo e controllo e sovrintendenza del settore cui è preposto.
2. La Giunta Comunale risponde del proprio operato al Consiglio Comunale e gli Assessori sono responsabili collegialmente degli atti della Giunta.

Art. 18

Funzioni e competenze del Sindaco

1. Il Sindaco è il Responsabile dell'Amministrazione del Comune. Egli rappresenta l'Ente convoca e presiede la Giunta ed il Consiglio, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e dell'esecuzione degli atti.
2. Al Sindaco in particolare spetta:
 - a) agire, resistere in giudizio, rinunciare e transigere nell'interesse del Comune, su conforme delibera della Giunta Comunale;
 - b) promuovere davanti all'autorità giudiziaria le azioni cautelari e possessorie;
 - c) coordinare e dirigere l'attività della Giunta e degli Assessori;
 - d) sovrintendere all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;
 - e) coordinare, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei servizi pubblici, nonché d'intesa con i rispettivi Responsabili, gli orari di apertura al pubblico degli uffici periferici delle Amministrazioni Pubbliche, al fine di armonizzare l'erogazione dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - f) provvedere, nei modi e forme indicati dalla legge, alla nomina ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio;
 - g) convocare i comizi per i referendum comunali;

- h) nominare i Responsabili di posizione organizzativa secondo le modalità e procedure stabilite sull'Ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Ente;
 - i) attribuire e definire gli incarichi dirigenziali, di alta specializzazione o dell'area direttiva, anche a carattere temporaneo e particolare ed al di fuori della dotazione organica, secondo le modalità, procedure e limiti stabiliti dal richiamato Regolamento, sulla base dei principi fissati al Titolo IV, Capo III del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e successive modifiche;
 - j) attribuire e definire gli incarichi per le collaborazioni esterne, secondo le modalità ed i criteri stabiliti nel Regolamento nel rispetto dell'art. 7 del D.Lgs. n. 29/93 e successive modifiche;
 - k) promuovere gli accordi di programma;
 - l) attribuire le funzioni di messo comunale ai dipendenti;
 - m) emanare le ordinanze contingibili ed urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica quale rappresentante della Comunità locale. In caso di emergenza che interessi il territorio di più Comuni il Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti.
3. Il Sindaco, oltre alle competenze previste dalla legge, ha poteri tipici del datore di lavoro nei confronti dei dipendenti, ha facoltà di firma sui permessi di costruire.

Art. 19

Attribuzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo

1. Il Sindaco quale Ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri dello stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandategli dalle leggi in materia elettorale, di leva e di statistica, esercitando, altresì, le funzioni relative a detti servizi;
 - b) alla emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai Regolamenti in materia di ordine e sicurezza pubblica, di sanità e di igiene pubblica;
 - c) allo svolgimento delle funzioni in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, ove non siano istituiti commissariati di polizia;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Prefetto.
2. Il Sindaco, altresì, quale Ufficiale del Governo, adotta con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia, polizia locale e veterinaria, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini.
3. In caso di emergenza, collegata con il traffico e/o con l'inquinamento atmosferico acustico o in presenza di circostanze straordinarie, il Sindaco può modificare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici e, di intesa con i Responsabili competenti delle

Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio.

Art. 20

Vice Sindaco

1. Il Vice Sindaco è designato dal Sindaco tra gli Assessori.
2. Sostituisce il Sindaco in caso di assenza o di impedimento temporaneo o in caso di sospensione dall'esercizio delle funzioni adottate ai sensi dell'art. 59 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e successive modifiche.
3. In mancanza del Vice Sindaco esercita le relative funzioni l'Assessore più anziano di età.
4. Se Vice Sindaco è designato un Assessore non Consigliere, la presidenza del Consiglio Comunale, in caso di assenza del Sindaco, sarà assunta dal Consigliere Anziano per legge.

Titolo III

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 21

Titolari dei diritti di partecipazione

1. Le disposizioni del Titolo II dello Statuto si applicano, ai cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Gazzo Veronese.

Art. 22

Diritto alla informazione e diritto di accesso

1. Il Comune riconosce nell'informazione la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale e politica in attuazione della 241/1990 e n. 134/2012 amministrazione aperta e successive modifiche .

Art. 23

Libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative e le organizzazioni del volontariato, che perseguono finalità riconosciute di interesse locale, assicurandone la partecipazione attiva all'esercizio delle proprie funzioni e garantendone l'accesso alle strutture ed ai servizi comunali.
2. Viene istituito il registro municipale delle associazioni ed organizzazioni operanti nel territorio comunale, al fine di consentire una corretta politica di sviluppo delle forme associative per la partecipazione ed il coinvolgimento degli stessi al servizio delle collettività.
3. Il Regolamento determina i requisiti ed il procedimento per l'iscrizione nel registro municipale, nonché le modalità attraverso cui le associazioni ed organizzazioni che ne facciano richiesta possono accedere alle strutture ed ai servizi del Comune.

Art. 24

Iniziativa popolare e partecipazione

1. I cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Gazzo Veronese esercitano l'iniziativa degli atti di competenza del Consiglio Comunale presentando uno schema di deliberazione accompagnato da una relazione illustrativa, che rechi non meno di seicento sottoscrizioni raccolte, in conformità al regolamento, nei tre mesi precedenti al deposito.
2. Il Consiglio Comunale delibera nel merito della proposta di iniziativa popolare entro tre mesi dal deposito.
3. Le istanze, petizioni e proposte di cittadini singoli o associati, finalizzate alla migliore tutela degli interessi collettivi, vanno rivolte al Sindaco che ne dà informazione alla Giunta comunale e ne promuove il tempestivo esame da parte dei competenti uffici.
4. Entro trenta giorni il Sindaco comunica ai cittadini interessati gli esiti dell'istruttoria, con riserva di fornire le determinazioni conclusive entro un ulteriore termine di trenta giorni, ove reso necessario dalla complessità della materia, esplicitando in ogni caso i motivi degli eventuali dinieghi.
5. Il Sindaco fornisce puntuale informazione sull'esito di tali forme di partecipazioni al primo Consiglio Comunale, in apertura di seduta, in sede di comunicazioni.
6. In conformità a quanto previsto dalla legge, il Comune assicura la partecipazione degli interessati al procedimento amministrativo nelle forme e con le modalità del Regolamento.

Art. 25

Consultazione dei cittadini

1. Il Consiglio Comunale, per propria iniziativa o su proposta della Giunta, può deliberare la consultazione preventiva dei cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Gazzo Veronese, oppure di particolari categorie di cittadini, oppure degli abitanti di una o più frazioni, su proposte che rivestono per gli stessi diretto e rilevante interesse.
2. La consultazione può essere effettuata sia mediante l'indizione di assemblee dei cittadini interessati, nelle quali gli stessi esprimono, nelle forme più idonee, le loro opinioni e proposte, sia con l'invio a ciascuno degli interessati di questionari, nei quali viene chiesto in forma chiara e semplice l'espressione di opinioni, pareri e proposte, da restituire con le modalità ed entro il termine nel questionario medesimo indicato.
3. La Segreteria Comunale in ordine alla consultazione a mezzo questionari dispone lo scrutinio delle risposte pervenute e riassume i risultati della consultazione che trasmette al Sindaco, il quale li comunica agli organi collegiali competenti per le valutazioni conseguenti, e provvede a darne informazione, con pubblici avvisi, ai cittadini.

4. Il regolamento stabilisce le ulteriori modalità ed i termini relativi alle consultazioni di cui al presente articolo.

Art. 26

Referendum

1. E' ammesso referendum consultivo su materie di esclusiva competenza comunale, interessanti l'intera collettività comunale, con esclusione di quelle di cui all'art. 28.
2. La richiesta di referendum deve essere firmata dal 15% dei cittadini residenti nel Comune elettori votanti per le elezioni comunali, secondo i dati dell'ultima revisione dinamica delle liste elettorali.
3. Il Regolamento disciplina la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, lo svolgimento delle operazioni di voto e le altre modalità di attuazione del referendum.
4. La richiesta di referendum è dichiarata ammissibile dalla apposita Commissione, costituita in conformità al regolamento di cui al comma terzo.
5. Il Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, indice il referendum nei venti giorni successivi alla dichiarazione di ammissibilità, fissando anche la data della consultazione, da tenersi di norma entro i successivi novanta giorni. Il referendum non può avere luogo in coincidenza con altre operazioni di voto.

Art. 27

Effetti del referendum

1. A referendum possono partecipare i cittadini di cui all'art. 26, secondo comma, ed è valido se interviene il cinquanta per cento più uno degli aventi diritto al voto.
2. Il quesito sottoposto a referendum è approvato nel caso in cui i voti validi attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza assoluta dei partecipanti al voto, altrimenti è respinto.
3. Entro sessanta giorni dalla proclamazione dell'esito favorevole del referendum il Consiglio Comunale o la Giunta Comunale, secondo le rispettive competenze, adottano una deliberazione concernente il quesito sottoposto a referendum.

Art. 28

Esclusioni

1. Sono escluse dal referendum le seguenti materie:
 - a) revisione dello Statuto;
 - b) tributi, tariffe, mutui e bilanci;
 - c) documento programmatico della Giunta Comunale;
 - d) piani urbanistici generali;
 - e) nomine e designazioni o revoche;

- f) ordinamento degli Uffici;
 - g) regolamenti;
 - h) acquisti ed alienazioni di immobili, permuta, appalti e concessioni;
 - i) espropriazioni per pubblica utilità;
2. Non può altresì essere richiesto referendum su di una materia sulla quale sia stato adottato dagli organi elettivi apposito provvedimento nei centottanta giorni precedenti.

Titolo IV **ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI**

Art. 29

Oggetto

1. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi dell'Ente è costituito, nel rispetto dei criteri generali formulati dal Consiglio, dalle disposizioni del presente statuto e da quelle definite nel regolamento di organizzazione degli uffici e servizi.
2. L'Ente, nell'esercizio della propria autonomia, pone alla base dell'organizzazione degli Uffici i principi di autonomia, funzionalità economicità di gestione, professionalità e responsabilità contenuti nel seguente capo, in armonia con la Costituzione e con i principi generali in materia di organizzazione pubblica indicati nelle normative urgenti.

Art. 30

La gestione amministrativa dell'ente

1. Nel rispetto dei principi vigenti, agli organi di governo locale competono i poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo; i dirigenti sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati, fatta salva la possibilità d'esercizio di delega di specifiche competenze gestionali.
2. Il Sindaco esercita il potere di indirizzo politico ed individua i R.P.O. ai quali attribuire gli incarichi dirigenziali, la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri di autonomia di gestione e responsabilità dei risultati.
3. Le decisioni degli organi di indirizzo e dei responsabili della gestione sono coordinate ed integrate nel rispetto del principio di buon andamento contenuto nell'articolo 97 della Costituzione.

Art. 31

Doveri dei dipendenti

1. I dipendenti comunali, inquadrati in ruoli organici e ordinati secondo qualifiche funzionali in conformità alla disciplina generale sullo stato giuridico e il trattamento economico del personale stabilito dalla legge e

dagli accordi collettivi nazionali, svolgono la propria attività al servizio e nell'interesse dei cittadini.

2. Ogni dipendente comunale è tenuto ad assolvere con correttezza e tempestività agli incarichi di competenza dei relativi uffici e servizi e, nel rispetto delle competenze e dei rispettivi ruoli a raggiungere gli obiettivi assegnati. Egli è, altresì, direttamente responsabile verso il R.P.O. e l'Amministrazione degli atti compiuti e dei risultati conseguiti nell'esercizio delle proprie funzioni.

Art. 32

Il regolamento degli Uffici e dei Servizi

1. Il Regolamento degli Uffici e dei servizi, nel rispetto dell'art. 97 della Costituzione, in conformità con le indicazioni espresse nel presente statuto, con i principi generali dell'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle pubbliche Amministrazioni e con i criteri generali in materia di ordinamento degli Uffici e dei servizi delinea tra l'altro:
 - a) la struttura organizzativa dell'Ente;
 - b) gli incarichi e le funzioni dirigenziali;
 - c) il sistema di misurazione e valutazione delle performance;
 - d) il procedimento disciplinare;
 - e) la dotazione organica dell'ente;
 - f) l'istituto della mobilità;
 - g) il collocamento a riposo dei dipendenti;
 - h) la disciplina per il conferimento di incarichi esterni;
 - i) la disciplina delle assunzioni;
 - l) la disciplina degli incarichi ai dipendenti;
 - m) la disciplina dei principali istituti dell'orario di lavoro.

Art. 33

Valutazione e controllo

1. Le funzioni di controllo si esplicano attraverso le forme di controllo interno indicate nelle leggi, nel presente statuto e nel regolamento degli uffici e dei servizi, per garantire il funzionamento dell'Ente secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Le funzioni di valutazione si esplicano attraverso:
 - a) la valutazione del grado di conseguimento degli obiettivi e dei risultati di gestione e dell'attività amministrativa.
 - b) la valutazione della rispondenza dei risultati, di cui alla precedente lettera a), agli indirizzi impartiti ed ai bisogni della comunità comunale;
 - c) la verifica della funzionalità dell'organizzazione dell'Ente locale;
 - d) la valutazione delle prestazioni del personale ed il grado di conformazione dell'azione svolta ai principi di professionalità e responsabilità;
 - e) il controllo del rispetto delle fasi e dei tempi intermedi dei programmi.

Art. 34

Rappresentanza legale

1. Tenuto conto delle funzioni di rappresentanza dell'Ente assegnate al Sindaco dall'art. 50 del T.u.e.l. e della possibilità disciplinare i modi di esercizio della rappresentanza legale dell'Ente anche in giudizio, in base all'art. 6 del medesimo T.u.e.l., l'Ente si costituisce direttamente in giudizio per il tramite del Sindaco, previa deliberazione della Giunta Comunale, abilitato a promuovere e resistere alla lite.

Art. 35

Funzioni e responsabilità degli R.P.O.

1. Spetta ai Dirigenti la direzione degli uffici e dei servizi secondo i criteri e le norme dettate dalla legge, dallo Statuto e dai Regolamenti che si uniformano al principio per cui i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo spettano al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Consiglio Comunale, mentre la gestione amministrativa, finanziaria, tecnica spetta ai Dirigenti. Spetta in particolare agli R.P.O. l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie per violazione dei Regolamenti comunali e delle ordinanze sindacali in applicazione della legge 24 dicembre 1981 n. 689, secondo criteri e nei limiti stabiliti dal Consiglio Comunale con specifico Regolamento.
2. Spettano, altresì, agli R.P.O., nell'ambito delle rispettive attribuzioni o in quanto R.P.O. intervenga per atto del Consiglio Comunale, della Giunta o del Sindaco, tutti i compiti, compresa l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, loro attribuiti dalla legge, dallo Statuto, dai Regolamenti, dagli atti di incarico del Sindaco.
3. Gli R.P.O. sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei risultati raggiunti.
4. Gli R.P.O., con atto scritto e motivato, possono delegare, per un periodo di tempo predeterminato, ai dipendenti della categoria D, incaricati di posizioni organizzative, l'esercizio di specifiche competenze gestionali, ai sensi delle disposizioni di legge e contrattuali.

Art. 36

Conferimento di funzioni dirigenziali

1. Gli incarichi agli R.P.O. sono conferiti, modificati e revocati a tempo determinato con provvedimento motivato del Sindaco e con modalità fissate dal Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi, secondo criteri di competenza professionale in relazione alla natura e alle caratteristiche degli obiettivi prefissati ed alla complessità della struttura interessata, delle attitudini e delle capacità professionali del singolo Dirigente, dei risultati conseguiti in precedenza nell'Amministrazione di

appartenenza e della relativa valutazione, delle specifiche competenze organizzative possedute, nonché delle esperienze di direzione eventualmente maturate all'estero, presso il settore privato o presso altre Amministrazioni pubbliche, purchè attinenti al conferimento dell'incarico. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi si applicano rigorosamente le normative vigenti.

2. Il Regolamento degli Uffici e dei Servizi disciplina, in conformità alle norme di legge e contrattuali, i casi di revoca degli incarichi dirigenziali.
3. L'attribuzione degli incarichi può prescindere dalla precedente assegnazione di funzioni di direzione a seguito di concorsi.

Art. 37

Incarichi dirigenziali a contratto

1. I posti in organico di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione possono essere coperti mediante contratto di lavoro a tempo determinato nei limiti e con le modalità stabiliti dalla legge e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
2. Possono essere, altresì, stipulati, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni; i limiti, i requisiti generali, i criteri, le modalità sono stabiliti dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
3. I contratti di cui ai commi precedenti non possono avere durata superiore al mandato elettivo del Sindaco in carica.

Art. 38

Segretario Comunale

1. Il Comune ha un Segretario titolare. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario sono stabiliti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
2. Il Segretario svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi del Comune in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti.
3. In particolare, il Segretario:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione;
 - b) può rogare tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse del Comune;
 - c) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai Regolamenti, o conferitagli dal Sindaco.

Art. 39

Il Vice Segretario

1. Il Sindaco potrà attribuire le funzioni di Vice Segretario al R.P.O. in possesso dei requisiti per l'accesso alla carica di Segretario Comunale.
2. Il Vice Segretario coadiuva il Segretario Generale e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento con le modalità stabilite dal Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.

Titolo V **SERVIZI PUBBLICI**

Art. 40

Principi generali

1. Il Comune, oltre ai servizi riservatigli in via esclusiva dalla legge, può assumere l'esercizio di tutti i servizi pubblici relativi agli ambiti di propria competenza, per promuovere lo sviluppo sociale, civile ed economico della comunità locale.
2. Il Comune gestisce i servizi pubblici nelle forme previste dalla legge, scegliendo quella più idonea in relazione alla natura ed alle caratteristiche del servizio sulla base di elementi tecnici, economici, finanziari, di verifiche di esperienze realizzate in ambito comunale e intercomunale, nel rispetto di criteri di efficienza ed economicità.

Art. 41

Organismi partecipati del Comune

1. E' facoltà dell'Ente partecipare a:
 - a) Società in house;
 - b) Società interamente partecipate e quelle controllate;
 - c) Consorzi;
 - d) Aziende speciali;
 - e) Unioni di Comuni;fatte salve le norme vigenti.

Art. 42

Costituzione delle istituzioni

1. Per la gestione dei servizi pubblici che presentano le caratteristiche previste dalla legge il comune può avvalersi di istituzioni.
2. Non possono essere costituite più istituzioni la cui competenza si estenda su materie tra loro affini.

Art. 43

Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da un numero dispari di componenti, non superiore a tre, compreso il presidente.

2. Per la rimozione delle cause di incompatibilità si applicano le norme stabilite dalla legge per i consiglieri comunali.

Art. 44

Rapporti con il Comune

1. Sono atti fondamentali dell'istituzione il Piano-Programma, il Bilancio Pluriennale, il Bilancio Annuale e la relativa Relazione, il Conto Consuntivo, i Programmi.
2. Gli atti di cui al comma 1 sono approvati dal Consiglio Comunale, che ne valuta la conformità agli indirizzi da esso dettati.

Art. 45

Regolamento dell'Istituzione

1. Ciascuna Istituzione è disciplinata da un Regolamento approvato unitamente all'atto costitutivo.
2. Il Regolamento disciplina le competenze degli organi, le caratteristiche del servizio sociale, le prestazioni da rendere, i criteri relativi all'eventuale quota partecipativa dell'utente, il conferimento di beni immobili e mobili e del personale e quant'altro concerne la struttura e il funzionamento dell'Istituzione; disciplina altresì le modalità per il coordinamento della presentazione dei documenti contabili della Istituzione con quelli del Comune, l'esercizio sulla stessa della vigilanza del Comune e la verifica dei risultati della gestione, nel rispetto dell'autonomia gestionale dell'Istituzione.

Art. 46

Scioglimento dell'Istituzione

1. Il Consiglio Comunale può sempre procedere allo scioglimento dell'istituzione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei consiglieri in carica.

Titolo VI

FINANZA E CONTABILITA'

Art. 47

Controllo della gestione

1. Nell'ambito dei controlli interni previsti dalla legge, gli R.P.O. sono tenuti a verificare, la rispondenza della gestione dei capitoli di bilancio, relativi ai servizi ed uffici ai quali sono preposti, agli scopi perseguiti dall'Amministrazione, anche in riferimento al Bilancio Pluriennale.
2. Gli R.P.O. relazionano circa l'esito della verifica con le opportune osservazioni e rilievi semestrali alla Giunta Comunale, al fine di valutare l'efficienza e l'efficacia dei progetti e dei programmi realizzati o in corso di attuazione.

Art. 48

Poteri dei Revisori dei conti

1. Il Collegio dei Revisori esercita le funzioni previste dalla legge in piena autonomia e con la diligenza del mandatario.
2. I Revisori collaborano con il Consiglio Comunale fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive e, a consuntivo, di efficienza e di efficacia dell'opera e dell'azione del comune.
3. I Revisori sono chiamati ad esprimere pareri preventivi in ordine agli aspetti economico-finanziari di atti nei quali le esigenze di verifica contabile e finanziaria si presentano indispensabili.
4. Nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione del comune e delle sue istituzioni, fondazioni e organismi partecipati hanno diritto di accesso agli atti e documenti ed ai relativi uffici.
5. Essi presentano al Consiglio, per il tramite della Giunta, tutte le volte che lo ritengano necessario, una relazione contenente il riferimento dell'attività svolta, nonché i rilievi e le proposte ritenute utili a conseguire una maggiore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
6. I Revisori possono essere sentiti dalla Giunta e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da essi mossi all'operato dell'Amministrazione.
7. Il Regolamento definisce i contenuti più specifici e le modalità concrete di svolgimento dei compiti dei Revisori, mediante la previsione della loro periodicità, e disciplina forme specifiche di controllo di gestione.

Titolo VII

REVISIONE E PUBBLICITA' DELLO STATUTO

Art. 49

Revisione dello Statuto

1. La revisione dello Statuto è proposta dalla Giunta Comunale o da almeno un quinto dei Consiglieri che depositano presso la Segreteria Comunale la proposta redatta in articoli, accompagnata da una relazione. Il Segretario Comunale invia la proposta e la relazione a ciascun Consigliere e ne cura la affissione all'Albo Pretorio On Line fino alla data dell'adunanza consiliare nella quale è previsto l'esame della proposta stessa.
2. La revisione dello Statuto è approvata dal Consiglio Comunale, con le modalità e la maggioranza indicate dalla legge, in una seduta consiliare da tenersi non prima di dieci giorni e non oltre venti giorni dal deposito della relativa proposta.
3. L'abrogazione totale dello Statuto è possibile soltanto con la contestuale approvazione del nuovo Statuto.

4. La proposta di abrogazione totale respinta dal Consiglio Comunale non può essere ripresentata fintanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.
5. Non sono comunque precluse le proposte di revisione di cui al comma 2.
6. Le proposte di revisione o abrogazione dello Statuto sono deliberate a scrutinio palese.

Art. 50

Pubblicità dello Statuto

1. Lo Statuto è a disposizione del pubblico presso la Sede comunale e ad esso è garantita la massima divulgazione tra i cittadini tramite la pubblicazione perenne nel sito on line istituzionale.
2. Fatta salva la disponibilità di bilancio potrà essere disposta la stampa dello stesso da consegnare agli alunni residenti nel Comune della scuola media inferiore.

Titolo VIII

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 51

Disposizioni finali e transitorie

1. Fino all'entrata in vigore dei Regolamenti previsti dallo Statuto e di quelli comunque necessari alla sua attuazione, restano in vigore i Regolamenti vigenti, in quanto compatibili con lo Statuto medesimo.
2. Dopo la esecutività della deliberazione di approvazione i regolamenti comunali resteranno depositati nella Sede Comunale in luogo accessibile al pubblico, e nel sito on line del Comune, ed entreranno in vigore allo scadere del decimo giorno dalla data di pubblicazione.

Art. 52

Entrata in vigore

1. Il presente Statuto verrà affisso all'albo on-line nel sito istituzionale per 30 giorni consecutivi, verrà, quindi, inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
2. Lo Statuto entra in vigore trascorsi 30 giorni dalla sua affissione all'albo dal sito on-line dell'Ente.